

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23/11/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel gennaio 2010, il ricorrente, beneficiario di un finanziamento personale per € 21.558, erogato dall'intermediario resistente, ha chiesto e ottenuto l'estinzione anticipata del rapporto, previo versamento a mezzo di bonifico bancario dell'importo di € 19.372,22, comprensivo del capitale residuo e di una commissione per il recesso. A distanza di qualche mese, con nota del 15 aprile 2010, il cliente ha richiesto all'intermediario - in relazione alla polizza a suo tempo stipulata con una società assicurativa convenzionata, a copertura del rischio di insolvenza determinata da morte, malattia, infortunio o perdita del lavoro - il rimborso della quota parte del premio per il periodo assicurativo di fatto non goduto.

L'istanza di rimborso, inoltrata dal resistente alla società assicurativa, è stata da quest'ultima respinta in quanto effettuata oltre trenta giorni dopo la data di estinzione anticipata del prestito cui la polizza accedeva. Avendo il ricorrente richiesto chiarimenti in merito, l'intermediario gli ha inviato copia delle condizioni generali del contratto di assicurazione, nelle quali (art. 5) è espressamente indicato il termine di decadenza per ottenere la restituzione della quota assicurativa a seguito del recesso dal contratto di finanziamento.

Con la nota di reclamo il cliente ha contestato di non aver ricevuto copia della polizza assicurativa al momento della conclusione del contratto di finanziamento, né di avere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricevuto informazioni sulla decadenza contrattualmente stabilita, in occasione dell'estinzione del finanziamento. Tanto premesso, ha rinnovato la richiesta di rimborso per la quota parte di premio relativa al periodo di copertura non goduto.

In risposta, l'intermediario ha richiamato quanto già comunicato dalla società assicurativa, confermando che l'istanza di rimborso è stata rigettata in quanto presentata "fuori termine". In merito alla "presunta carenza di informazione in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento", lo scrivente ha osservato che, in ogni caso, il cliente avrebbe potuto in qualsiasi momento, anche telefonicamente, chiedere copia del contratto di assicurazione e prendere contezza delle condizioni previste per l'esercizio del potere di recesso.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 9/8/2010. Lo scrivente ha ricostruito i fatti, riferendo che, a seguito della contestazione via mail del 27/4/2010, ha il successivo 7 giugno inviato con raccomandata postale nuovo reclamo, rimasto privo di alcun seguito.

Senza formulare esplicite richieste di intervento all'ABF, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza dell'informativa ricevuta, sia in sede di conclusione del contratto di finanziamento che in occasione dell'estinzione anticipata del prestito, osservando che,

se fosse stato "messo al corrente dei tempi utili per poter usufruire del rimborso", avrebbe tempestivamente provveduto. D'altra parte, saldato il finanziamento, non sussiste alcun "interesse" alla sopravvivenza della polizza.

In sede di controdeduzioni, il resistente ha replicato alle contestazioni inerenti all'inadeguata informativa, evidenziando che, al momento della sottoscrizione del prestito e della contestuale adesione al programma assicurativo, il cliente ha regolarmente ricevuto copia integrale delle condizioni generali della polizza, come attestato dalla sottoscrizione dallo stesso apposta in calce all'apposita dichiarazione contenuta nel modulo contrattuale. Tra le condizioni, è anche previsto (all'art. 5) che, in caso di chiusura anticipata del finanziamento, l'assicurato possa richiedere la cessazione della copertura assicurativa entro e non oltre 30 giorni dalla data di estinzione.

Poiché la richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di fatto non goduto è pervenuta all'intermediario ben oltre il termine contrattualmente previsto e conosciuto/conoscibile dall'interessato usando ordinaria diligenza, il ricorso – secondo l'intermediario – non può essere accolto.

Il ricorrente ha specificato che il proprio ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è diretto all'accertamento della validità della clausola contrattuale con la quale la società assicurativa prevede un termine di decadenza per l'esercizio della facoltà di recesso.

DIRITTO

In via preliminare si fa presente che nessuna eccezione ha opposto l'intermediario in merito alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, in relazione a controversie riguardanti polizze assicurative accessorie ad un contratto di finanziamento. Al riguardo, secondo orientamento consolidato dei tre Collegi, la competenza dell'Arbitro si estende anche ai servizi accessori all'operazione finanziaria, fino a ricomprendere "la complessiva condotta dell'intermediario che, in occasione del collocamento e commercializzazione di un prodotto finanziario, "propone" al cliente un contratto di altra natura" (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 997/10).

In relazione alla circostanza, cui allude incidentalmente il resistente, che il ricorso non contenga alcuna esplicita richiesta nei confronti dell'Arbitro Bancario Finanziario, si fa presente che, nel preventivo reclamo, l'interesse per il quale il ricorrente ha invocato la tutela stragiudiziale è chiaramente individuato nel rimborso del premio assicurativo, per il



periodo di copertura non goduto, in tal senso dovendosi assumere, quindi, il contenuto della domanda.

Per quanto riguarda il diniego opposto dall'intermediario alla richiesta di rimborso, lo stesso è stato motivato dalla parte convenuta alla luce di una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione, la quale prevede un termine di decadenza di 30 giorni per l'esercizio della facoltà di recesso dalla polizza in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in ipotesi di mancato esercizio tempestivo del recesso da parte del cliente essendo da ritenere, quindi, che il programma assicurativo prosegua secondo quanto previsto dall'originario piano di rimborso del prestito.

Nel caso di specie, appare comunque risolutivo il riferimento all'art. 1341, 2 comma, c.c. che, in relazione alle condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, prevede la necessità di una specifica approvazione delle clausole che sanciscono decadenze a carico del contraente non predisponente. Non risulta, infatti, che la relativa disposizione del contratto assicurativo sia stata sottoposta a una distinta sottoscrizione da parte del cliente.

Va, inoltre, evidenziato che il ricorrente, in quanto contraente che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, ha diritto alle tutele di cui al Codice del Consumo che, all'art. 33, definisce vessatorie e quindi nulle, tra le altre, le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.

Anche a prescindere da ciò, e quale ulteriore motivo di accoglimento del ricorso, è da sottolineare come la clausola adottata sia da esaminare alla luce della disciplina del codice civile, il quale all'art. 2965 permette di fissare decadenze convenzionali, purché non rendano "eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto".

Al riguardo, il giudice è chiamato a compiere una valutazione in concreto, in relazione alle circostanze specifiche della situazione, non aprioristica ma con esclusivo riferimento alla maggiore o minore brevità del termine previsto. Nel caso di specie, soprattutto tenendo presente la complessità dell'operazione contrattuale in cui si inserisce – in prospettiva di evidente accessorietà – il segmento rappresentato dalla polizza assicurativa, è da ritenere che la fissazione di un così breve termine di decadenza renda effettivamente "eccessivamente difficile" l'esercizio del diritto di recesso.

Anche, infine, sul piano degli obblighi informativi è da ritenere carente il comportamento dell'intermediario, contrastante con quanto previsto dall'accordo ABI-Ania del 22/10/2008 che pone a carico, appunto, dell'intermediario collocatore della polizza assicurativa l'onere di prospettare al cliente, che abbia esercitato il recesso dal rapporto di finanziamento, la possibilità di estinguere anticipatamente anche il contratto assicurativo. Si riporta inoltre stralcio dell'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento":

"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:

1. (...);

2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato."

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla quota del premio relativa al periodo assicurativo non goduto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

III CASU.it

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI